

C.T. Reg. Milano 9.6.2015 n. 2516/12/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [Omissis] impugnava la cartella di pagamento relativa al recupero di IVA non versata dal mese di aprile 2009, oltre sanzioni ed interessi.

Rappresentava che per causa di forza maggiore a causa di un grave stato di insolvenza, era riuscita a pagare l'IVA pregressa solo in data 30.12.2010, all'esito di un piano di risanamento, ex art. 67 Legge Fallimentare.

Riteneva, inoltre, sussistente sia l'ipotesi di forza maggiore che escludeva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del DLgs 472/97, sia l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo servizio postale, sia per errore nei conteggi (duplicazione di parte degli imposti esposti), sia perché la cartella era stata sottoscritta da personale non dirigente. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva in parte il ricorso, deducendo dalla ripresa la somma di €31.553,24.

La società ha appellato alla sentenza di primo grado proponendo le medesime argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento oppure, in subordine, una riduzione delle sanzioni, ex art. 7, comma 4, DLgs 472/97.

L'Ufficio, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, doversi riformare la sentenza dei giudici di prime cure.

In via preliminare, non appaiono condivisibili le conclusioni dei primi giudici che, nel caso di specie, ritengono che la crisi di liquidità non è un fattore giustificativo del mancato adempimento agli obblighi fiscali.

La società appellante, infatti, con copiosa documentazione giustificativa ha certamente dimostrato che il tardivo versamento dell'IVA 2009 è avvenuto a causa del dissesto finanziario della società, nel periodo d'interesse. In tale periodo, infatti, si era nel pieno della crisi nazionale ed internazionale.

Dalla documentazione acquisita agli atti di causa, risulta che la società in questione ha posto in essere ogni iniziativa idonea a superare il momento di difficoltà gestionale attivando le più opportune scelte per superare le difficoltà, quali il piano di risanamento aziendale ex art. 67 della Legge Fallimentare, la riduzione del personale, la ristrutturazione con le banche ed altro.

Nel merito, la Commissione ha riscontrato, quale concausa al ritardato pagamento dell'IVA 2009, il mancato pagamento dell'IVA da parte di numerosissimi clienti, così come risulta dalle allegate fatture.

La Commissione ritiene, pertanto che nel caso di specie sussistano le "eccezionali circostanze" previste dall'art. 7, comma 4, del DLgs 472/97 per la riduzione delle sanzioni.

L'impugnata sentenza va, pertanto, riformata in parte qua.

La peculiarità della questione giuridica trattata costituisce giusto motivo per determinare la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce le sanzioni comminate alla metà del minimo. Compensa le spese del grado.

Liquida le spese equitativamente determinate in €500,00 (cinquecento/00).